



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI SANT'AGNELLO (NA)

SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE IN SEDE GIUDIZIALE E

STRAGIUDIZIALE NEL CONTENZIOSO CIVILE E DEL LAVORO

SCRITTURA PRIVATA

L'anno duemilasedici--

il giorno

del mese di

nella sede comunale di Sant'Agnello, sono presenti:

- da una parte la dott.ssa Loredana Lattene la quale agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Sant'Agnello, nella sua espressa qualità di Segretario Comunale, in sostituzione del dott. Aniello Gargiulo giusto

Decreto sindacale prot. n. 21456 del 24/11/2015--

- dall'altra parte lo Studio legale Avv. Antonietta Caputo, con sede in Sant'Agnello, alla Via A. Balsamo n. 35

P.IVA: 03580071219 – C.F.: CPTNNT70L66845T--

PREMESSO:

- CHE con determina della T.U.O.C. n. 36 del 09/02/2016 si procedeva, tra l'altro, in attuazione di quanto disposto con delibera di G.C. n. 6 del 10/01/2013, ad indire procedura comparativa ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di assistenza legale in sede giudiziale e stragiudiziale nel contenzioso civile e del lavoro, per la durata di mesi 12;

- CHE con propria determina n. __ del __/__/2016 si procedeva, tra l'altro:

-	ad approvare il verbale n.1 del 03/03/2016 relativo alla selezione per l'affidamento del servizio in oggetto con il quale si procedeva all'aggiudicazione a favore dello Studio Legale Avv. Antonietta Caputo;
-	ad approvare lo schema di contratto;
-	a dare atto che la relativa copertura contabile è già stata prenotata con determina n. 39 del 09/02/2016 con imputazione contabile al CAP 12501 – Codice Siope 1331, così ripartita per EE.FF.:
-	Anno 2016 € 8.333,30 – Impegno di spesa n. 2016-124;
-	Anno 2017 € 1.666,70 – Impegno di spesa n. 2017-26;
-	a precisare che, conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e dal D.L. n. 187 del 12/11/2010, art 7, comma 4, è stato rilasciato il seguente codice CIG: ZCC18B6C dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC e che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della sopra richiamata normativa, il citato Studio Legale dovrà presentare, ai sensi del comma 7 di detta Legge, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato.
Tutto ciò premesso, approvato e ritenuto quale parte integrante del presente atto ed in esecuzione dei già richiamati atti, i suindicati componenti stipulano e convengono quanto segue:---	
ART. 1) – Il Comune di Sant'Agnello, come sopra rappresentato, dà e concede allo Studio Legale Avv. Antonietta Caputo, che accetta, il servizio di assistenza legale, in sede giudiziale e stragiudiziale, con relativo patrocinio e costituzione in giudizio innanzi al Giudice Civile di primo grado e gravame	

(GdP, Tribunale e Corte di Appello) fino alla definizione giurisdizionale dei contenziosi, anche quando la conclusione dovesse andare oltre l'arco di vigenza temporale del rapporto contrattuale.

ART. 2) - Lo Studio legale con il presente atto legalmente e formalmente si impegna:

1. a costituirsi innanzi all'Autorità giudiziaria, in nome e per conto del Comune di Sant'Agnello ed a seguire l'iter del giudizio sino alla conclusione dello stesso;

2. a fornire, in ordine ai giudizi pendenti, il proprio motivato parere circa la convenienza e l'opportunità di esperire ulteriori gradi di giudizio nonché circa l'utilità per l'Ente a proseguire l'iter processuale laddove si ravvisi il venir meno dell'interesse nella causa ovvero la convenienza a transigere la lite; la facoltà di transigere resta riservata all'amministrazione, mentre allo Studio Legale spetta il compito di prospettare le soluzioni risolutive più favorevoli per l'Ente e la predisposizione dello schema di transazione;-

3. a notificare il Comune di ogni circostanza ritenuta rilevante ai fini del giudizio inviando copia dei principali atti compresi i verbali di causa.

Lo Studio legale sopra costituito dichiara formalmente di impegnarsi ad accettare, con la dovuta deontologia professionale, tutti gli incarichi che il Comune andrà a conferirgli per la difesa giudiziale in vertenze attive o passive in materia civilistica e giuslavoristica, nonché a rilasciare pareri legali sulle medesime materie, per iscritto, qualora richiesti dall'Ente anche non

necessariamente connessi a giudizi in corso.

La difesa e la rappresentanza in ciascun giudizio saranno disposte con apposita determinazione del responsabile dell'ufficio Contenzioso.

Art. 3) – Lo Studio Legale si impegna a rimettere al Comune, per il tramite dell'ufficio Contenzioso, copia delle memorie difensive che saranno prodotte in giudizio e a tenere informato lo stesso, per iscritto, su ogni sviluppo della controversia, nonché a presenziare, quando richiesto, alle riunioni presso gli uffici comunali.

Lo stesso dovrà inoltre curare l'aggiornamento costante di una rubrica informativa/scadenziario, a disposizione dell'ufficio Contenzioso, con l'indicazione delle vertenze in corso e brevi note sull'andamento delle stesse.

ART. 4) – L'attività è prestata dallo Studio Legale senza vincoli di subordinazione, senza inserimento nell'attività organizzativa del Comune, senza obblighi di osservanza di orario di ufficio e senza facoltà di utilizzare personale comunale per incombenze di qualsiasi natura.

ART. 5) - A far data dalla firma del presente atto lo Studio Legale si impegna ad agire nell'esclusivo interesse del Comune, a non assumere la rappresentanza di soggetti portatori di interessi contrapposti, a non proporre qualsiasi azione legale in favore di terzi contro il Comune di Sant'Agnello per tutta la durata del rapporto contrattuale ed a porre in essere tutto quanto di sua competenza e scienza per la diligente e zelante tutela del Comune, senza lasciare intentata alcuna procedura.

ART. 6) – Tutta la corrispondenza tra l'Ente e lo Studio Legale avverrà trami-

te pec ai seguenti indirizzi:

contenzioso.santagnello@asmepec.it

antonietta.caputo@forotorre.it

ART. 7) – Lo Studio Legale si impegna a garantire la presenza personale presso la sede comunale per almeno un giorno alla settimana (giorno ed orario che verranno concordati con il responsabile del servizio Contenzioso del Comune), nonché all'attuazione della proposta migliorativa presentata con l'istanza di partecipazione alla selezione ed allegata al presente atto sub "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

Fermo restando l'obbligo di presenza per almeno un giorno alla settimana, ai fini dell'espletamento della procedura di conciliazione per la definizione bonaria del contenzioso civile sotto soglia di franchigia assicurativa lo Studio Legale si impegna altresì a garantire la presenza presso l'Ente almeno ogni 15 giorni.

ART. 8) – La durata della presente scrittura privata è stabilita in mesi 12 (dodici) con decorrenza dalla data di stipula della stessa e termine alla scadenza senza ulteriore avviso o comunicazione.

ART. 9) – Il corrispettivo economico per l'espletamento del servizio è fissato in € 10.000,00 (euro diecimila/00) da intendersi comprensivi di spese, IVA e CPA, oltre eventuali spese legali liquidate in sentenza, come di seguito meglio precisato.

Nell'importo sopra indicato è ricompresa anche ogni spesa che sarà sostenuta dallo Studio legale, che, pertanto, non avrà diritto ad alcun rimborso ad

accezione alle spese relative all'iscrizione a ruolo. Allo Studio Legale saranno riconosciute le spese eventualmente liquidate in giudizio, giusto il disposto di cui all'art. 5, comma 4 dell'avviso pubblico relativo al servizio in parola, a seguito di sentenza favorevole a favore del Comune di Sant'Agnello. A tal fine il Comune autorizza il legale incaricato a dichiararsi antistatario delle spese legali. Nel caso in cui le spese vengano comunque liquidate al Comune di Sant'Agnello, si procederà, senza altro onere per l'Ente, a conferire allo Studio Legale apposito mandato per procedere al recupero delle spese di lite.

Il corrispettivo sarà erogato in rate trimestrali posticipate, calcolate in dodicesimi dell'importo annuale, previa presentazione di apposite fatture elettroniche, a decorrere dal trimestre successivo a quello della sottoscrizione della presente convenzione. Le citate fatture, emesse conformemente a quanto previsto dal Decreto MEF 3 aprile 2013, n. 55. dovranno contenere il riferimento alla presente scrittura privata, il dettaglio delle prestazioni svolte, il C.F. dell'Ente: 82007930637 – P.IVA dell'Ente: 03249541214 – il codice univoco dell'ufficio: NUEGEJ e dovranno essere intestate ed inviate al Comune al seguente indirizzo di posta elettronica:
f.e.santagnello@asmepec.it

L'importo delle predette fatture verrà corrisposto dall'Ente secondo le norme contrattuali e bonificato sul seguente conto corrente dedicato:

ART. 10) – Lo Studio Legale, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende-

rà tempestivamente note al Comune, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, lo Studio Legale potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che, in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, lo Studio Legale potrà sospendere e/o ritardare le attività previste nel presente atto; qualora lo Studio Legale si rendesse inadempiente a tale obbligo, il rapporto contrattuale potrà essere risolto di diritto.--

ART. 11) – Lo Studio Legale, in attuazione di quanto previsto all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., con la presente convenzione assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste italiana SpA, dedicati.

Lo Studio Legale dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane SpA.—

ART. 12) – Lo Studio Legale prende atto dell’esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62 del 16/04/2013 (di seguito “Codice”) e si impegna ad osservare ed a fare osservare dai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta in esso previsti. A tal fine si dà atto

che il Codice è reperibile nella Sezione “Amministrazione trasparente” del sito web del Comune di Sant’Agnello e che il competente ufficio ha trasmesso una copia allo Studio Legale che si impegna a portarlo a conoscenza dei propri collaboratori per le finalità sopra descritte.

La violazione degli obblighi di cui al DPR n. 62/2013 può costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto dello Studio Legale assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o non risultassero accolte, il Comune, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, procederà alla risoluzione della scrittura privata senza che allo Studio Legale spetti alcun indennizzo o compenso aggiuntivo”.—

ART. 13) - Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, lo Studio Legale - sottoscrivendo la presente scrittura privata – attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.—

ART. 14) – Lo Studio Legale produce polizza di assicurazione professionale n. _____ emessa dalla Società _____ con copertura sino ad € 100.000,00 per tutta la durata dell’affidamento.

ART. 15) – Il Comune, a sua discrezione, potrà affidare la difesa dell’Ente per specifiche controversie ad altri Studi Legali, ovvero affiancare allo Studio

Legale altri professionisti in relazione alla particolare complessità della vertenza ovvero in tutte le ipotesi di incompatibilità dello Studio Legale aggiudicatario, con assunzione dei relativi oneri finanziari e senza che lo Studio Legale possa eccepire alcunchè al riguardo.

ART. 16) – Allo Studio Legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato salvi casi del tutto eccezionali che dovranno essere comunicati all'Ente e ad eccezione degli atti di mero adempimento.

ART. 17) - Il responsabile dell'ufficio Contenzioso del Comune ha facoltà di procedere alla risoluzione del presente contratto con preavviso di dieci giorni mediante lettera raccomandata AR in tutti i casi di inadempimento della prestazione, anche in relazione alle scadenze processuali, nonché in caso di accertata esecuzione della prestazione senza la diligenza e la perizia richieste. Allo Studio Legale sarà concesso un termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Sarà dovuto un compenso proporzionale all'opera svolta fino alla data della risoluzione, fatta salva l'eventuale azione per il risarcimento di danni cagionati all'Ente.

ART. 18) – Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione alla presente scrittura privata, sarà competente il Tribunale di Torre Annunziata.

ART. 19) – Il presente atto, stipulato sotto forma di scrittura privata non autenticata, poiché regola prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto,

è soggetto, ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 131/86, a registrazione fiscale in caso d'uso, con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del precitato DPR.

L'imposta di bollo è assolta con il deposito da parte del professionista delle marche da bollo con i seguenti numeri seriali:

e la successiva apposizione delle stesse sulla copia cartacea del presente disciplinare depositata agli atti d'ufficio.

Il presente atto viene letto e sottoscritto digitalmente in segno di accettazione e l'originale viene archiviato nella D.B. del Comune alla sezione "scritture private".

IL SEGRETARIO COMUNALE

LO STUDIO LEGALE